

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3539 del 26/09/2016
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 <i>in</i> ARTT. 36 E 38 <i>in</i> PROC. PC01A0093 - CONSORZIO RURALE DI NICELLI - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI FARINI (PC) - AD USO CONSUMO UMANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3643 del 26/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 – ARTT. 36 E 38 – PROC. PC01A0093 - CONSORZIO RURALE DI NICELLI - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI FARINI (PC) - AD USO CONSUMO UMANO.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",

TENUTO CONTO de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- La "*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 29/06/2001 (ns. prot. n. 4300 in data 03/07/2001), dal Sig. Negri Andrea, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Rurale di Nicelli, con sede in Comune di Farini (Pc), loc. Nicelli n. 32, C.F. E/o P.I. 9102629033, con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del R.R. 41/2001, la **concessione preferenziale** per derivare acqua pubblica sorgiva in Comune

di Farini (PC), loc. Nicelli ad uso consumo umano (acquedotto frazionale) mediante la sorgente denominata Rocca del Poggio ubicata su terreni di proprietà del Sig. Paganelli Giovanni, contraddistinta dal foglio n. 92, mappale n. 9 del C.T. di detto Comune per una portata massima di l/s 18,00, senza specificare il volume annuo di prelievo;

VISTA la relazione geologica-tecnica inviata in data 24/10/2012 (ns. prot. n. 249684 in pari data) inviata dal Sig. Paganelli Albino in qualità di Presidente del citato Consorzio Rurale per lo svolgimento del successivo iter istruttorio, da cui, ad integrazione e parziale rettifica della precedente domanda risulta:

- che le sorgenti che alimentano l'acquedotto sono 2 e più precisamente "Rocca del Poggio" censita al foglio n. 92, mappali nn. 160 e 161 e "Gorre" censita al foglio n. 70, mappale n. 231 entrambe in Comune di Farini;
- che l'acqua derivata dalle sorgenti è utilizzata dall'abitato di Nicelli;
- che il 40% dell'acqua derivata dalla sorgente "Rocca del Poggio" viene utilizzata, tramite un "ripartitore" dall'acquedotto di Molinari (gestito da ATERSIR/IRETI) acquedotto che viene alimentato anche da altre sorgenti ubicate nelle vicinanze e di cui nel 2003 il Comune di Farini aveva richiesto concessione preferenziale;
- che il volume annuo prelevato è pari a mc/anno 2.963,50 con un prelievo unitario massimo pari a l/s 2,33;

RICEVUTA in data 08/01/2013 dal Consorzio Rurale di Nicelli ulteriore rettifica dell'ubicazione della sorgente "Rocca del Poggio" e più precisamente che le opere di derivazione insistono sul foglio n. 70, mappali nn. 38, 139 e 320;

DATO ATTO, che le caratteristiche della derivazione, indicate nella domanda di concessione preferenziale (istruita come disposto dall'art. 38, comma 2, del R.R. 41/2001) per le caratteristiche del prelievo da sorgenti (come definito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del R.R. 41/2001), hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lett. c), e, che la stessa, è corredata della prevista documentazione;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VERIFICATO che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/1999 e della DGR 1225/2001, punto b), l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione preferenziale in oggetto;

ACQUISITO agli atti, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5 del R.R. n. 41/2001:

- il parere favorevole rilasciato dalla competente Autorità di Bacino del Fiume Po, in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico dei corpi idrici interessati, acquisita con nota prot. n. 46431 in data 20/2/2013;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Farini senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

RITENUTO, che il volume totale di prelievo “dichiarato” dal Richiedente può ritenersi congruo rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

VERIFICATA inoltre la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso “consumo umano”, di cui all'art. 152, comma 1, lett. b) e della DGR 1225/2001, punto a);
- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *“i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;*
- che essendosi esercitato il prelievo, devono essere corrisposti, i canoni relativi alle pregresse annualità a partire dal 10 agosto 1999 a favore dello Stato, mentre a partire dall'anno 2001 detti canoni, sono da versarsi a favore della Regione Emilia-Romagna;
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sorgiva;

CONSIDERATO inoltre, che a norma dell'art. 154, della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione, è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti di cui all'art. 8, comma 5 della L.R. 2/2015;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da ARPAE sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare, al **Consorzio Rurale di Nicelli** con sede in Comune di Farini, loc. Nicelli n. 32, C.F. e P.IVA n. 9102629033, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione preferenziale con procedura semplificata, cod. proc. PC01A0093, per la derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti denominate "Rocca del Poggio e Gorra" in Comune di Farini (PC), ad uso consumo umano (acquedotto frazionale);
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a l/s 2,33 e medi l/s 0,094 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 2.963,50 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione ha validità **fino al 30/06/2021**;
4. di approvare il disciplinare di concessione come allegato costituente parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
5. di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;
6. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - a) del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) dei canoni pregressi ove non corrisposti;
 - c) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;
7. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del/dei canone/i dovuto/i e del deposito cauzionale;
8. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
9. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla re-

visione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. Integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

Originale firmato digitalmente dalla
Responsabile
Adalgisa Torselli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.